



Comune di Isili



Provincia Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale Numero 38 Del 29-05-2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (ART. 181 D.L. 19.05.2020 n. 34) - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 11:50, in Isili nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PILIA LUCA	SINDACO	P
DOA VALERIO	VICE SINDACO	P
CONTINI MONICA	ASSESSORE	P
MELIS ENRICO	ASSESSORE	P
FAEDDA ERICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto e predisposta di concerto dai Responsabili dei Servizi Amministrativo, Tecnico e Finanziario presentata nel testo seguente:

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, », convertito, con modificazioni, dalla

- legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 - l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
 - il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
 - gli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;
 - il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DPCM 17 maggio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 18 maggio 2020 recante modifiche al DPCM 17 maggio 2020;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3 del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 2 maggio 2020, n. 21 del 3 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio 2020 n. 25 del 23 maggio 2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

EVIDENZIATO che per effetto della normativa sopra richiamata le attività di pubblico esercizio hanno subito *danni economici importanti in conseguenza della disposta sospensione obbligatoria dell'attività e continuano ad essere pesantemente condizionati dalle misure di distanziamento sociale imposte dall'esigenza di contenimento della diffusione del COVID19;*

PRESO ATTO in particolare che l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante in intestazione "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", dispone che:

- *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*
- *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
- *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
- *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente*

decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

- *All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265;*

VISTA altresì la nota di indirizzo ANCI recante prot. n. 41/VSG/sd secondo la quale:

- *con la norma in argomento si definisce un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni;*
- *si ritiene che la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli uffici possa essere della Giunta Comunale, ex art. 48 TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione;*

RITENUTO necessario di prendere atto:

- dell'esenzione, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della Cosap e della Tosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di nuove concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico ovvero ampliamento di quelle esistenti;
- della previsione a titolo di ristoro per le minori entrate del Comune di un fondo a carico nello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
- di dare attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata al duplice fine di dare nuovo impulso e vitalità alle attività di pubblico esercizio, soprattutto in vista dell'approssimarsi della stagione estiva e della connessa finalizzazione turistica delle stesse nonché di facilitare le imprese stesse nell'attuazione delle disposizioni in materia di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente;
- di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo – gestionale in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.04.1995;

ATTESA la necessità di impartire ai responsabili di servizio competenti le seguenti direttive in ordine alle nuove concessioni di suolo pubblico o all'ampliamento di quelle esistenti:

- ai fini dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico l'istante dovrà presentare una semplice domanda, seguendo lo schema allegato al presente atto, per via telematica all'ufficio competente con allegata la sola planimetrie delle aree, in deroga al DPR N. 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972;
- l'autorizzazione potrà essere rilasciata per l'intera superficie richiesta, sulle aree oggetto della stessa, da indicare nella planimetria allegata, previa verifica dei presupposti da parte dell'ufficio tecnico comunale. Nel caso in cui più attività richiedono la stessa area si procederà per sorteggio;
- l'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285), dal relativo Regolamento di attuazione, in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso nonché al rispetto dei diritti dei terzi;

VISTI:

- lo Statuto Comunale revisionato con Delibera C.C. nr. 28 del 2.10.2012;
- il D.Lgs. 18.08.2000. N. 267 recante Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, l'art. 48 intestato alle competenze della Giunta Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di disporre con il presente provvedimento, per quanto indicato in premessa:
 - la presa d'atto:
 - dell'esenzione, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della Cosap e della Tosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di nuove concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico ovvero ampliamento di quelle esistenti;
 - della previsione a titolo di ristoro per le minori entrate del Comune di un fondo a carico nello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
 - che si dia attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata al duplice fine di dare nuovo impulso e vitalità alle attività di pubblico esercizio, soprattutto in vista dell'approssimarsi della stagione estiva e della connessa finalizzazione turistica delle stesse nonché di facilitare le imprese stesse nell'attuazione delle disposizioni in materia di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente;
 - l'introduzione in via eccezionale e transitoria un sistema operativo – gestionale in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;
3. Di impartire ai responsabili di servizio competenti le seguenti direttive in ordine alle nuove concessioni di suolo pubblico o all'ampliamento di quelle esistenti:
 - ai fini dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico l'istante dovrà presentare una semplice domanda, seguendo lo schema allegato al presente atto, per via telematica all'ufficio competente con allegata la sola planimetrie delle aree, in deroga al DPR N. 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972;
 - l'autorizzazione potrà essere rilasciata per l'intera superficie richiesta, sulle aree oggetto della stessa, da indicare nella planimetria allegata, previa verifica dei presupposti da parte dell'ufficio tecnico comunale. Nel caso in cui più attività richiedono la stessa area si procederà per sorteggio;
 - l'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285), dal relativo Regolamento di attuazione, in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso nonché al rispetto dei diritti dei terzi;

PROPONE, altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 al fine di consentire la conclusione tempestiva del relativo procedimento.

COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 28-05-2020

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 28-05-2020

Il Responsabile del servizio
Casu Renzo

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.

Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.

IL SINDACO
F.to Dott. PILIA LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo online del Comune il giorno 04-06-2020 al n. 241 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, Comma 3, della L.R. n.° 2/2016.

Isili, 04-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 04-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella